

LETTERA INFORMATIVA N.19/2023

Decreto “*Lavoro*”: misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.19/2023

Decreto “*Lavoro*”: misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

Il Consiglio dei Ministri – in data 1° maggio 2023 - ha approvato il **Decreto “*Lavoro*”**, insieme ad un disegno di legge contenente misure in materia di lavoro.

Tale Decreto introduce, in prima istanza, una **riduzione del cuneo fiscale**, con una diminuzione di ulteriori 4 punti percentuali (rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023).

Più precisamente, il Decreto in parola incrementa - per i periodi di paga **dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023** (con esclusione della tredicesima mensilità) - l'**esonero parziale sulla quota IVS** a carico dei lavoratori dipendenti (ai sensi dell'art.1, comma 281, della Legge 197/2022):

- dal 2% al **6%**, qualora la retribuzione imponibile ecceda l'importo mensile di € 1.923, ma non € 2.692;
- dal 3% al **7%**, qualora la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di € 1.923.

■ **Misure per il *welfare* aziendale (*fringe benefit*)**

Il Decreto, inoltre, conferma l'innalzamento della soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* ad **€ 3.000 per il 2023**, ma **esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico**.

Di conseguenza, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, la soglia dei *fringe benefit* rimane ferma, per il **periodo d'imposta 2023**, ad **€ 258,23**¹.

Pertanto, **per il solo 2023**, la disciplina in parola (di cui all'art.51, comma 3, del T.U.I.R.) viene modificata per i **solli lavoratori dipendenti con figli a carico**, come segue:

- tra i *fringe benefit* concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento di **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è **innalzato da € 258,23 ad € 3.000**².

Il **superamento** della soglia comporta la tassazione dell'intero importo e non solo dell'eccedenza; ciò, considerando che la disposizione è prevista in deroga solo alla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'art.51 del T.U.I.R. e non anche della seconda parte, in base alla quale *“se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”*³.

■ **“Assegno di inclusione”**

Il Governo ha, inoltre, introdotto misure di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell'occupazione giovanile.

Difatti, dal **1° gennaio 2024**, sarà introdotta una misura di contrasto alla povertà che integrerà il reddito dei nuclei familiari al cui interno vi sia una **persona con disabilità**, un **minorenne** o un **ultra-sessantenne**, al sussistere di determinati requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno, nonché legati alla situazione economica del nucleo stesso.

¹ Ai sensi dell'art.51, comma 1, del T.U.I.R., il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine di *fringe benefit* dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria.

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad **€ 258,23** nel periodo d'imposta.

² Per “figli a carico”, dovrebbero intendersi i figli fiscalmente a carico, ai sensi dell'art.12, comma 2, del T.U.I.R.; in base a tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell'anno un reddito pari o inferiore ad € 4.000; se superano i 24 anni sono considerati a carico se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore ad € 2.840,51.

³ Si ricorda che, in aggiunta alla suddetta soglia dei *fringe benefit*, rileva il “**bonus carburante**” per € 200, riconosciuto per il 2023 a tutti i dipendenti, senza distinzioni.

Tale beneficio verrà erogato dall'INPS su base mensile, per un importo non inferiore ad **€ 480** all'anno esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche, per un **periodo massimo di 18 mesi continuativi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi**, previa verifica di determinate condizioni.

■ **Contratti di lavoro a termine**

E' stato, infine, anche confermato l'intervento sulle causali dei **contratti di lavoro a termine**, di durata compresa tra i 12 mesi ed i 24 mesi, che potranno essere stipulati:

- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva e, in ogni caso, entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 4 maggio 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

